



CITTA' DI VIGEVANO

Servizio Tutela Ambientale

ORDINANZA SINDACALE N. 21 / 2017

**Oggetto: PROVVEDIMENTI ATTUAZIONE DIRETTIVE REGIONALI DEGLI INTERVENTI SULLA QUALITA' DELL'ARIA – D.G.R. 7095 DEL 18/09/2017.
PERIODO DAL 01 OTTOBRE 2017 FINO AL 31 MARZO 2018.**

IL SINDACO

Vista la Legge Regionale 11 Dicembre 2006, n.24, recante “Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente”, volta al miglioramento della qualità dell’aria ai fini della protezione della salute e dell’ambiente, la quale stabilisce altresì che la Giunta Regionale adotti le disposizioni amministrative a valenza tecnica necessarie a conseguire gli obiettivi di riduzione dell’inquinamento atmosferico;

Considerato che il territorio del Comune di Vigevano, sulla base della zonizzazione di cui alla D.G.R. n.2605 del 30/11/11, è stato inserito nella cosiddetta “fascia gialla”- “fascia 2” (zona A meno i capoluoghi di Pavia, Lodi, Cremona e Mantova e relativi comuni di cintura);

Viste le DD.G.R. n. 7635/08, n. 9958/09 e n. 2578/14 che hanno disposto limitazioni permanenti alla circolazione e all'utilizzo dei veicoli finalizzate alla riduzione dell'accumulo degli inquinanti in atmosfera attualmente vigenti ed efficaci;

Vista la D.G.R. n.7095 del 18/09/17, avente ad oggetto *“Nuove misure per il miglioramento della qualità dell’aria in attuazione del Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell’Aria (PRIA) e dell’Accordo di Programma di Bacino Padano 2017”*, ed in particolare visti gli Allegati alla D.G.R. stessa;

Vista la comunicazione della Regione Lombardia – Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile, Aria, Clima e Paesaggio, prot. 55408 del 21/09/17, relativa ai provvedimenti regionali per il miglioramento della qualità dell’aria e la limitazione della circolazione dei veicoli più inquinanti nel periodo dal 01 Ottobre 2017 al 31 Marzo 2018;

Ravvisata pertanto la necessità di intervenire, al fine di ottemperare alle normative vigenti in materia, e concorrere a prevenire l’insorgere di gravi situazioni di inquinamento atmosferico, con particolare riferimento alle polveri sottili (PM10), a tutela della salute pubblica;

Visto l'art.50 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

Visti gli artt. 7 e 37 del Codice della Strada, approvato con D.L. vo 30/04/1992 n.285, e successive modifiche ed integrazioni;

DISPONE

1. Il divieto di circolazione sul Territorio Comunale dal 01 ottobre 2017 al 31 marzo 2018, dal lunedì al venerdì, escluse le festività infrasettimanali, dalle ore 07.30 alle ore 19.30, per i seguenti autoveicoli:

- a) autoveicoli ad accensione comandata (benzina) non omologati ai sensi della direttiva 91/441/CEE e successive (veicoli detti "Euro 0 benzina");
- b) autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) omologati ai sensi delle direttive 91/542/CEE oppure 96/1/CEE, riga B, oppure omologati ai sensi delle direttive da 94/12/CEE a 96/69/CE, oppure 98/77/CE (veicoli detti "Euro 0, Euro 1, Euro 2 diesel");

1bis. Il divieto di circolazione sul Territorio Comunale nel periodo dal 01 ottobre 2018 al 31 marzo 2019, dal lunedì al venerdì, escluse le festività infrasettimanali, dalle ore 08.30 alle ore 18.30, per i seguenti veicoli:

- a) autoveicoli omologati ai sensi delle direttive 98/69/CE, 98/77/CE fase A, 99/96/CE, 99/102/CE fase A, 2001/1/CE fase A, 2001/27/CE, 001/100/CE fase A, 2002/80/CE fase A, 2003/76/CE fase A e alimentati a gasolio (autoveicoli di classe "Euro 3 diesel");

2. Il fermo permanente (divieto di circolazione dalle ore 00.00 alle ore 24.00 dal lunedì alla domenica) per i seguenti veicoli (divieti di circolazione già vigenti su tutto il territorio della Regione Lombardia):

- a) Autobus M3 del Trasporto Pubblico Locale (TPL), come meglio classificato dall'art.2 della legge Regionale 4 aprile 2012, n.6 ("Disciplina del Settore dei trasporti"), di classe "Euro 0", "Euro 1" ed "Euro 2" diesel;
- b) Motoveicoli e ciclomotori a due tempi non omologati ai sensi della Direttiva 97/24/CEE, capitolo 5 e successive Direttive (veicoli detti "pre-Euro 1" a due tempi);

Il fermo della circolazione si applica all'intera rete stradale ricadente nel territorio del Comune di Vigevano.

Esclusioni dal divieto di circolazione:

- delle autostrade;
- delle strade di interesse regionale R1, come individuate dalla d.g.r. n.19709/2004 (disponibile in allegato);
- dei tratti di collegamento tra strade cui ai precedenti punti e gli svincoli autostradali ed i parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici.

Sono esclusi dal fermo della circolazione:

- veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, micro veicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;
- veicoli muniti di impianto, anche non esclusivo, alimentato a gas naturale o gpl, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione;
- veicoli alimentati a gasolio, dotati di efficaci sistemi di abbattimento delle polveri sottili, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, omologati ai sensi della vigente normativa;
- veicoli di interesse storico o collezionistico ai sensi dell'articolo 60, comma 4, del d.lgs. 285/1992 e i veicoli con più di vent'anni e dotati dei requisiti tecnici previsti dall'articolo 215 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in possesso di un documento di riconoscimento redatto secondo le norme del Codice tecnico internazionale della Fédération Internationale des Véhicules Anciens (FIVA), rilasciato da associazioni di collezionisti di veicoli storici iscritte alla FIVA o da associazioni in possesso di equipollente riconoscimento regionale;
- veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del d.lgs. 285/92;
- motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n. 97/24/CEE del Parlamento Europeo e del consiglio del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o tre ruote, cosiddetti euro 0 o pre Euro 1;

- veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale, di seguito specificati:

- veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, della Guardia di Finanza, delle Forze Armate, del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, della Croce rossa italiana, dei corpi e servizi di Polizia municipale e provinciale, della Protezione Civile e del Corpo Forestale;
- veicoli di pronto soccorso sanitario;
- scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL) – fatto salvo quanto già disciplinato per i veicoli di categoria M3 con d.G.R. 15/06/2007, n. 4924, con d.G.R. 27/12/2007, n. 6418 e con d.G.R. 29/07/2009, n. 9958;
- veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap ed esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore di handicap stesso;
- autovetture targate CD e CC.

Sono altresì derogati dal fermo della circolazione i seguenti veicoli:

- veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza;
- veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati settimanali scoperti, limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il luogo di lavoro dal proprio domicilio e viceversa;
- veicoli degli operatori dei mercati all'ingrosso (ortofrutticoli, ittici, florici e delle carni), limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il proprio domicilio al termine dell'attività lavorativa;
- veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE;
- veicoli blindati destinati al trasporto valori, disciplinati dal decreto del Ministero dei Trasporti n. 332 del 3 febbraio 1998;
- veicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro;
- veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica;
- veicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro;
- veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
- veicoli con a bordo almeno tre persone (car pooling);
- veicoli delle autoscuole utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti C, CE, D, DE ai sensi dell'art. 116 del Decreto legislativo 285/1992;
- veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione.

Si applicano inoltre su tutto il territorio regionale per il periodo dal **01 ottobre al 31 marzo di ogni anno** i seguenti obblighi:

- lo spegnimento dei motori degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea;
- lo spegnimento dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico.

3. Limitazioni all'utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa :

dal 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno è vietato l'utilizzo di apparecchi per il riscaldamento domestico poco efficienti alimentati a biomassa legnosa.

La limitazione si applica nel caso in cui siano presenti altri impianti per il riscaldamento domestico alimentati con combustibili tradizionali ammessi.

Sono limitate le seguenti categorie di impianto a biomassa legnosa:

- camini aperti
- camini chiusi e stufe con un rendimento inferiore al 63%

Il divieto si applica alla Fascia 1 del territorio regionale e ai restanti Comuni situati ad una quota altimetrica uguale o inferiore ai 300 m s.l.m. (delibera di Giunta regionale n. 7635/2008).

Il valore di rendimento energetico posseduto dall'apparecchio è precisato nel libretto di istruzioni fornito dal venditore e comunque certificato dal costruttore.

Ai contravventori verrà applicata la sanzione prevista dall'art. 27 comma 4 della Legge Regionale n°24/2006, da Euro 500,00 a Euro 5.000,00;

Rimangono altresì in vigore i seguenti divieti:

- divieto permanente di utilizzo di olio combustibile per gli impianti di riscaldamento civile aventi una potenza installata inferiore a 10 MW
- divieto di climatizzare locali servizio di abitazioni in edifici destinati a residenza (box, cantine, depositi)

4. Disposizioni inerenti la combustione dei residui vegetali

Nuove misure relative alla combustione di residui vegetali - art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo n. 152/2006, come integrato e modificato dalla legge n. 154/2016, in coerenza con il PRIA:

- **nel periodo dal 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno, con inizio dal 1 ottobre 2017** è disposto il divieto di combustione in loco di piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei residui vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f) del d.lgs. n. 152/06. Sono fatte salve, per gli ambiti territoriali disposti dall'autorità fitosanitaria preposta, le misure di contenimento della diffusione di specie infestanti.

In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente Allegato 3 si applica la sanzione amministrativa individuata dall'art.61, comma 5.1, della legge regionale n. 31/2008, come modificata dalla legge regionale n. 38/2015 (sanzione amministrativa da 100,00 euro a 600,00 euro).

5. Misure temporanee omogenee di limitazione da attuarsi al verificarsi di periodi di protratto superamento degli inquinanti in atmosfera nel periodo dal 01 ottobre al 31 marzo dell'anno successivo (superamento continuativo del limite giornaliero per il PM 10 registrato dalle stazioni di riferimento per più di 4 giorni-1° livello o per più di 10 giorni-2° livello).

Le misure temporanee omogenee di 1° livello sono:

b.1. Limitazione all'utilizzo delle autovetture diesel private di classe emissiva fino ad Euro 4 diesel compreso in ambito urbano dalle 8.30 alle 18.30 e dei veicoli commerciali diesel di classe emissiva fino ad Euro 3 diesel compreso dalle 8.30 alle 12.30. Si mantengono le stesse deroghe ed esclusioni previste dalle limitazioni strutturali invernali di cui sopra, punto (2) della presente Ordinanza (vedi Allegato 1 del DGR 7095 DEL 18/09/2017 con l'aggiunta dei veicoli speciali definiti dall'art.54 lettere f), g) e n) del vigente Codice della Strada, fatte salve le vigenti disposizioni comunali relative alla ZTL ed alle modalità di carico-scarico merci);

b.2. Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 3 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal decreto attuativo dell'articolo 290, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 o, fino alla sua entrata in vigore e piena operatività, dalla d.G.R. n. 5656/2016;

b.3. Divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc...), di combustioni all'aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco;

b.4. Introduzione del limite a 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali;

b.5. Divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;

b.6. Divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe;

b.7. Invito ai soggetti preposti a introdurre agevolazioni tariffarie sui servizi locali di TPL;

b.8. Potenziamento dei controlli con particolare riguardo al rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, all'utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, alle combustioni all'aperto e al divieto di spandimento dei liquami.

Le misure temporanee omogenee di 2° livello (aggiuntive rispetto a quelle di 1° livello) sono:

b.9. Estensione delle limitazioni per le autovetture diesel private di classe emissiva fino ad Euro 4 diesel compreso in ambito urbano nella fascia oraria 8.30-18.30 e per i veicoli commerciali diesel di classe emissiva fino ad Euro 3 diesel compreso nella fascia oraria 8.30 – 18.30 ed Euro 4 diesel nella fascia oraria 8.30 – 12.30. Le deroghe ed esclusioni previste sono le medesime individuate al punto b.1;

b.10. Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal decreto attuativo dell'articolo 290, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 o, fino alla sua entrata in vigore e piena operatività, dalla d.G.R. n. 5656/2016.

Ai contravventori della presente Ordinanza verrà applicata la sanzione prevista della Legge Regionale n.24/2006 - art.27, comma 11, da € 75.00 a € 450.00 e comma 4 da € 500 a € 5.000.

Il Settore Lavori Pubblici e Viabilità del Comune di Vigevano – Unità di Staff Viabilità e Trasporti, è incaricato dell'esecuzione della presente Ordinanza, mediante l'installazione dell'opportuna segnaletica stradale.

Le funzioni di vigilanza, controllo ed accertamento delle violazioni relative dell'osservanza delle limitazioni della presente ordinanza sono esercitate dal Comando di Polizia Locale, dagli organi di Polizia Stradale e dalle Forze dell'Ordine.

DISPONE

La sospensione del provvedimento di fermo della circolazione potrà essere disposta per effetto del verificarsi di eventi imprevisti ed eccezionali a carattere meteoclimatico e sociale – quali gli scioperi del Trasporto Pubblico Locale.

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR – Lombardia entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della ordinanza medesima.

Lì, 29/09/2017

IL SINDACO
SALA ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
